

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 318-A)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE CURATOLO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, SPAGNOLLI, BARTOLOMEI, MORLINO, COLLESELLI, MARCORA, ZUGNO, SMURRA, SALERNO, FERRARI, TIRIOLO, DE VITO, LA ROSA, NOÈ, CASSARINO, BENAGLIA, LEGGIERI, ALESSANDRINI, DE MARZI, CURATOLO, BARBARO, RUSSO Arcangelo, FARABEGOLI, DELLA PORTA, ABIS, CENGARLE e ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività  
di bonifica

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Le opere pubbliche di bonifica costituiscono, in numerose plaghe del nostro Paese, il supporto di base non solo per lo svolgimento di attività agricole, ma anche per lo stabilimento di convivenze civili, industriali, turistiche, eccetera.

I finanziamenti per queste attività sono da tempo esauriti, sicchè non si provvede a nuove concessioni da quasi due anni.

Il periodo di attività esecutiva va esaurendosi e si annuncia un periodo di assoluta inerzia operativa nelle campagne per questo tipo di attività che, peraltro, è direttamente ed altamente conferente come atto preliminare alla nuova politica delle strutture, a parte la validità delle opere di bonifica per la tutela dell'ambiente.

Ciò premesso è utile rilevare che i servizi centrali e periferici della bonifica hanno continuato ad operare sul piano programmatico e progettuale, sicchè, allo stato attuale, nonostante il fermo delle concessioni e l'esaurimento dei mezzi finanziari, sono pronti progetti per oltre 150 miliardi.

In tale situazione, ove intervenisse un nuovo finanziamento, sarebbe possibile dare immediato avvio a detti progetti, ordinandosi gli appalti anche col mezzo telegrafico.

Sono altresì evidenti i vantaggi immediati nei confronti del problema della occupazione e delle commesse alle industrie fornitrici; mentre sono evidenti i vantaggi del secondo tempo, che interessano direttamente la produzione e l'ambiente delle zone rurali.

Non essendo immediatamente disponibili mezzi finanziari, si è ritenuto di provvedere (su proposta del Governo) col sistema del credito (anticipazione bancaria e ammortamento venticinquennale a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura per la quota statale di spesa).

I progetti riguardano, ovviamente, opere di tutte le specie e cioè di competenza sia dello Stato, sia delle Regioni.

Si potrebbe obiettare che l'auspicato provvedimento, sebbene altamente rispondente a finalità di politica economica, non sia rispondente — quanto alle opere di interesse regionale — alle norme sul trasferimento delle

funzioni statali alle Regioni. Ma è da osservare che siffatto provvedimento ha e vuole avere natura contingente per evitare onerose e gravemente pregiudizievoli conseguenze nella fase del trapasso delle funzioni.

Il provvedimento, cioè, si presenta come un necessario ponte tra la fase precedente e quella susseguente all'avvento della competenza regionale.

Se, peraltro, si volesse sperare di risolvere il problema attraverso i finanziamenti preannunciati a favore delle Regioni, è evidente che l'ipotesi sarebbe puramente virtuale.

Si pensi che le Regioni avranno, nel complesso, una dotazione di meno di 100 miliardi annui e che questa deve certamente essere destinata, nella gran parte, ad esigenze più direttamente connesse alla fase della produzione agricola che è il ristagno (assistenza tecnica, ristrutturazione aziendale, cooperazione, commercializzazione, eccetera). Ne possono invocarsi i provvedimenti relativi alla ristrutturazione realizzabili attraverso i fondi Feoga, dato che questo — a parte il problema del tempo per il rifacimento delle procedure e dell'importo dei mezzi finanziari occorrenti — riguarda direttamente le aziende, mentre le opere di cui trattasi hanno carattere pubblico e sono a monte degli interventi aziendali.

Infine, è utile ricordare che già sono in vigore nella attuale legislazione analoghe normative (come l'articolo 16 della legge n. 853 del 1971, che consente alla Cassa per il Mezzogiorno di continuare ad eseguire opere di competenza regionale, e l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972), che lasciano ferme le competenze generali dello Stato, limitatamente all'utilizzo dei fondi residui del bilancio del Ministero dell'agricoltura, sino al 31 dicembre 1973.

Il grosso problema del finanziamento dei progetti pronti deve essere soprattutto considerato nel quadro delle valutazioni economiche e generali riassunte nella relazione programmatica e previsionale per il 1973, dalla quale risulta un rallentamento degli investimenti pubblici.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale rallentamento, invero, appare considerato attraverso lo studio del ritmo decrescente che si osserva e che in parte certamente è dovuto all'attesa dell'avvio delle Regioni; ma, in alcuni settori, come in particolare in questo della bonifica, deve prevedersi a breve scadenza, non un rallentamento, sibbene un fermo assoluto, giacchè la

causa fondamentale dell'andamento risiede nel precedente esaurimento di fondi e, quindi, nella mancanza di nuove concessioni in questo ultimo biennio.

La 9ª Commissione propone quindi alla Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel nuovo testo.

CURATOLO, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE****(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

21 febbraio 1973

La Commissione ha preso in considerazione il nuovo testo dell'articolo unico e comunica il proprio parere favorevole alla condizione che il limite dell'autorizzazione agli enti concessionari di contrarre mutui sia fissato a 100 miliardi.

*F.to* COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA  
DEI SENATORI SCARDACCIONE ED ALTRI

*Articolo unico.*

Per la realizzazione di progetti pronti riguardanti gli interventi contemplati dagli articoli 20, 21, 22 e 25 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la cui istruttoria, autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sia stata compiuta oppure abbia comunque avuto inizio anteriormente al 31 dicembre 1971, nonchè per fronteggiare eventuali oneri derivanti da revisione di prezzi, da perizie suppletive o da adeguamenti del contributo statale per interventi già concessi ai sensi dei precitati articoli è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi.

La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 40 miliardi nel 1972, lire 60 miliardi nel 1973 e lire 50 miliardi nel 1974 ed al fine di consentire l'appalto immediato dei lavori il predetto Ministero è autorizzato ad assumere impegni di spesa, indipendentemente dai limiti indicati per gli anni suddetti, fermo restando che i pagamenti relativi alle somme impegnate in anticipo potranno essere effettuati entro i limiti della somma per ciascun anno autorizzata.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Articolo unico.*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli Enti concessionari a contrarre mutui, fissandone il relativo importo in ragione della quota di spesa posta a carico dello Stato, entro il limite complessivo di lire 100 miliardi, per la esecuzione di progetti di opere pubbliche di bonifica, già istruiti in linea tecnico-amministrativa o, comunque, presentati per la istruttoria anteriormente al 1° aprile 1972.

L'importo di cui al precedente comma viene utilizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in rapporto ai progetti, dopo aver dedotto, entro il limite di lire 20 miliardi, il fabbisogno occorrente per fronteggiare maggiori oneri derivanti dalla esecuzione di opere già concesse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, quali revisioni di prezzi, perizie suppletive, nonchè per il completamento di ripristini di opere di bonifica eseguiti con la procedura della somma urgenza.

Il Ministero predetto autorizza gli Enti presentatori dei progetti ad esperire le gare di appalto, previo parere della Regione sulla graduatoria di priorità tra i progetti di competenza regionale.

I mutui di cui al primo comma sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno successivo a quello della stipula dei mutui stessi, con onere di ammortamento a carico dello Stato, e possono essere concessi, oltre che da Enti ed Istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilirà, di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni che dovranno regolare la concessione, la utilizzazione ed il rimborso dei mutui.